

S T A T U T O O R G A N I C O
DELL'OPERA MEDICEO-LAURENZIANA in Firenze

Art.1

L'Opera Mediceo-Laurenziana, eretta in ente morale con R.D. 2 settembre 1907, annessa alla Basilica di S. Lorenzo, in Firenze, ha lo scopo di restituire l'unità ed il decoro antico al Monumento Laurenziano, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, e di terminare le parti di esso rimaste incomplete.

Art.2

Per quanto non previsto dal presente statuto, L'Opera è disciplinata dalle norme del Concordato tra l'Italia e la S. Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, dalla legge 27 maggio 1929 n. 848 e dal relativo regolamento, approvato con R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, modificato con R.D. 26 settembre 1935 n. 2032, e con D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968.

Art.3

L'Opera provvede ai suoi fini con i seguenti mezzi :

- 1)- con i contributi che le vengono annualmente assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione, sia direttamente, sia indirettamente attraverso i suoi organi periferici;
- 2)- con i lasciti e le oblazioni volontarie.

Art.4

Il Consiglio di Amministrazione è composto :

- del priore mitrato della Basilica di S. Lorenzo, membro di diritto;
- del Sovrintendente ai Monumenti di Firenze;
- del Direttore della Biblioteca Mediceo-Laurenziana e da quattro membri, proposti dall'Ordinario diocesano e nominati con decreto del Ministro dell'Interno.

Il Presidente è, altresì, nominato con decreto del Ministro dell'Interno tra i membri del Consiglio, compreso quello di diritto su proposta dell'Ordinario diocesano.

./.

Art.5

Tutti i membri non di diritto, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art.6

Tutti i componenti prestano l'opera gratuitamente.

Art.7

Non può essere nominato consigliere chi ha rapporti di interesse, proprio o dei parenti o affini sino al quarto grado, con l'Opera, nè possono essere contemporaneamente membri del consiglio parenti o affini entro il terzo grado.

Art.8

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi opportuno e quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Quando, senza giustificato motivo, i consiglieri non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e sostituiti.

Art.9

Il Presidente rappresenta l'Opera, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e veglia sull'andamento dei servizi. Forma e sottopone al consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo, provvede all'erogazione delle spese iscritte nel bilancio e di quelle altre alle quali sia espressamente autorizzato; prende di sua iniziativa i provvedimenti di urgenza, salvo a riferirne al consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Art.10

I servizi di tesoreria e di cassa sono affidati ad un istituto bancario di sicura solidità, a scelta del Consiglio di amministrazione

Allegato

Art.11

Il Consiglio di Amministrazione :

- a)- delibera nel primo trimestre di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente e, non oltre il terzo trimestre dell'anno, il bilancio preventivo di quello successivo;
- b)- delibera sull'impiego dei fondi che sopravanzano alle spese, sulle opere che modificano lo stato della fabbrica ed in genere su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- c)- autorizza, di volta in volta, il Presidente ad eseguire spese non previste nel bilancio e ratifica i provvedimenti di urgenza da lui presi a norma dell'art.9.

Art.12

Le nuove opere che riguardano la chiesa sul piano liturgico debbono essere deliberate con il voto favorevole del rappresentante della medesima.

Art.13

Tutti i lavori, sia di ordinaria, sia di straordinaria manutenzione al complesso monumentale saranno eseguiti con l'osservanza delle leggi in materia di tutela sulle cose di interesse artistico e storico.

Art.14

Il Presidente presenta al Prefetto della Provincia, in triplice esemplare, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, non appena deliberati dal Consiglio e, successivamente alla loro approvazione, ne trasmette copia al Ministero dell'Interno e a quello della Pubblica Istruzione.

Art.15

L'Opera è soggetta alla vigilanza ed alla tutela governativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fabbriceria.

